



Comune di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale numero 64 del 28.11.2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza di condanna del giudice del Tribunale di Lecco

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventotto del mese di novembre 2016, alle ore 19, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Virginio Brivio – Sindaco	x		Gianluca Corti	x	
Stefano Citterio	x		Giorgio Gualzetti	x	
Monica Coti Zelati	x		Dario Spreafico	x	
Anna Niccolai		x	Ivano Donato		x
Luigi Comi	x		Massimo Riva	x	
Alberto Colombo	x		Alberto Anghileri	x	
Bruno Biagi	x		Alberto Negrini		x
Clara Fusi	x		Cinzia Bettega	x	
Stefano Angelibusi	x		Stefano Parolari	x	
Vittorio Gattari	x		Andrea Corti	x	
Elisa Corti	x		Giovanni Colombo	x	
Roberto Nigriello	x		Lorenzo Bodega		x
Andrea Frigerio	x		Filippo Boscagli	x	
Anna Sanseverino	x		Paola Perossi	x	
Agnese Massaro	x		Enrico A. Tallarita	x	
Elena Villa	x		Pierluigi Lococciolo	x	
Antonio Pattarini	x		T O T A L E	29	4

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Gualzetti, assistito dal Segretario Generale, dott. Michele Luccisano.

L'Assessore Mazzoleni illustra il contenuto della proposta di deliberazione e la Dott.ssa Lombardi, dirigente del settore di cui fa parte il Servizio di Stato Civile, fornisce ulteriori dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-in data 26.10.2016 è stata pubblicata la Sentenza n.ro 691/2016 in cui l'Ente è stato condannato al risarcimento dei danni per € 214.582,61 oltre interessi legali dalla data della Sentenza, nonché spese di causa oltre spese generali, cpa ed Iva ed alle spese per il C.T.U. accollate definitivamente al Comune di Lecco (All. 1);

-la condanna scaturisce dal riconoscimento da parte del Giudice Unico delle ragioni del proponente Sig.ra Brivio Ginevra in relazione ai danni derivanti dalla mancata celebrazione del matrimonio ai sensi dell'art. 101 c.c.;

-con nota Prot. 84169 del 26.10.2016 il Servizio Avvocatura ha evidenziato perplessità e non condivisione in merito alla Sentenza de qua, appellabile, confermando le stesse nel parere Prot. 88769 dell'11.11.2016 (All.2);

-il Servizio Legale ha comunicato la notifica, in data 27.10.2016, della sentenza, riferendo la scadenza dei termini di impugnativa nella data del 25.11.2016;

-con nota Prot. 89151 del 14.11.2016 il Dirigente Servizio Avvocatura Comunale ha espresso parere favorevole alla proposizione di appello contro la sentenza (All.3);

- la sentenza in questione è riconducibile tra i debiti di cui all'art. 194, lettera a) in quanto provvisoriamente esecutiva di condanna (a seguito della modifica apportata all'art. 282 del c.p.c., dall'art. 33 della legge 26.11.1996, n. 353, per cui le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti);

-il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 47 della legge 388/2000) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese;

-il punto 97 del principio contabile n.2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno così recita: *"Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del Tuel è atto dovuto e vincolato per l'ente_e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto.*

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.”;

-la formulazione definitiva della tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 194 Tuel non reca più la specificazione di sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive come invece nella prima stesura del DLgs n.77/95, ciò in quanto il legislatore ha recepito la modifica intervenuta nel codice di procedura civile all'art. 282 in cui si sancisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti con la conseguenza della possibilità per l'Ente Locale di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado ancorché provvisoriamente esecutiva per via degli altri gradi di giudizio;

-la soccombenza in giudizio da parte dell'ente assolve a tutti e tre i requisiti richiesti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale.

In virtù di tale considerazione è consentito al responsabile del settore finanziario adempiere al pagamento delle somme scaturenti dal giudizio ancor prima della delibera di consiglio comunale in maniera tale da evitare l'aggravio di spese legali, interessi legali e rivalutazione monetaria che in una eventuale procedura esecutiva si assommerebbero;

-il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza da parte dell'Ente che potrà proseguire l'azione nei successivi gradi di giudizio.

In tal senso il principale problema è la difficile e complessa ripetizione delle somme in caso di vittoria in un successivo grado di giudizio. L'Ente potrebbe esperire ogni utile azione per garantire, nelle more dell'iter dei gradi di giudizio, la conservazione del diritto ad eventualmente ripetere le somme erogate;

-tenuto conto delle problematiche scaturenti dalle scelte dell'ente da cui in ogni caso scaturiscono responsabilità patrimoniali dirette derivanti:

a) dal pagamento anticipato senza idonea garanzia della ripetizione di somme indebitamente pagate per il quale si potrebbe essere chiamati a rispondere di danno erariale per mancanza di diligenza nell'espletamento delle proprie funzioni;

b) dal mancato pagamento ma in presenza di impegno delle somme senza l'erogazione delle stesse per il quale si ritroverebbe a dover rispondere delle maggiori somme accessorie legate ad un'azione esecutiva;

Dato atto che la pronuncia del Consiglio Comunale è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità nell'insorgenza della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'Ente. A tal proposito l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 prevede

che le delibere consiliari di riconoscimento di debito siano inviate agli organi di controllo ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, al fine di permettere un controllo sulle stesse e la verifica da parte degli organi che operano il riconoscimento del rispetto dei requisiti di legittimità previsti dal TUEL;

Vista la relazione dell'11.11.2016, Prot. 88670, a firma del Dott. Falbo Responsabile del Servizio Stato Civile (All. 4).

Dato atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

Visti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6) in data 24.11.2016

Con 19 voti favorevoli, 4 contrari (Bettega, Colombo G., Corti, Parolari) e 6 astenuti (Anghileri, Boscagli, Lococciolo, Perossi, Riva, Tallarita)

DELIBERA

- 1) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € 214.582,61 oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo effetti, a spese di lite per € 11.518,00, oltre 15% spese generali, CPA ed Iva, spese di C.T.U. per € 4.600,00 oltre oneri poste definitivamente a carico dell'Ente;
- 2) Di dare atto che l'importo di € 214.582,61 oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo effetti, a spese di lite per € 11.518,00, oltre 15% spese generali, CPA ed Iva, spese di C.T.U. per € 4.600,00 oltre oneri, trovano copertura al piano finanziario 1.10.5.04.001 capitolo 1086, del Bilancio di Previsione 2016 come istituito nella variazione di bilancio di cui alla deliberazione di C.C. n. 63 del 28.11.2016;
- 3) Di demandare al Dirigente Area 5[^] ed al Segretario Generale, ciascuno per la parte di competenza, l'assunzione di ogni adempimento conseguente l'approvazione della presente deliberazione dando mandato di
 - a) impegnare la spesa sospendendo la liquidazione ed il pagamento delle somme fino all'esito in appello della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza;
 - b) nelle more di cui al punto a) esperire ogni utile azione per garantire, nelle more dell'iter dei gradi di giudizio, la conservazione del diritto ad eventualmente ripetere le somme erogate;

c) di relazionare alla Corte dei Conti anche in ordine alla sussistenza di ipotesi di responsabilità amministrativa nei confronti di chi ha operato in rappresentanza dell'Amministrazione e dei conseguenti provvedimenti;

4) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con 19 voti favorevoli, 4 contrari (Bettega, Colombo G., Corti, Parolari) e 6 astenuti (Anghileri, Boscagli, Lococciolo, Perossi, Riva, Tallarita)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Giorgio Gualzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07.12.2016 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 22.12.2016 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 07.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Luccisano